

DELIBERA 450/2023/CRL/UD del 10/11/2023
G. Nxxx / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/548062/2022)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 10/11/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi”;

VISTA l’istanza di **G. Nxxx** del 06/09/2022 acquisita con protocollo n. 0255623 del 06/09/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante, Sig. **G. Nxxx**, cliente della Soc. Tim S.p.a., esponeva di aver attivato l’offerta telefonica denominata “Nuova TIM Superfibra”, comprensiva dei servizi internet Fibra, Fonia e TIM Vision, ma che in data 27.10.21, in occasione del proprio trasferimento di dimora, avrebbe richiesto all’operatore di provvedere al trasloco della propria utenza telefonica presso l’ultimo indirizzo. La TIM S.p.a., nonostante l’immediato impegno assunto, non provvedeva nei mesi successivi ad evadere la richiesta dell’utente, procedendo al trasloco dell’utenza telefonica. Stante siffatto stato di cose, l’utente si vedeva costretto ad inoltrare numerosi solleciti che però, rimanevano senza riscontro alcuno. Soltanto in data 20.12.21, a seguito di un reclamo trasmesso a mezzo pec il 14.12.21, l’operatore procedeva al trasloco della linea ed alla riattivazione dei servizi. Pertanto, dal giorno 27.10.21, sino al 20.12.21, l’utente, in assenza di qualsivoglia informazione e/o spiegazione alcuna da parte della compagnia telefonica, rimaneva completamente privo della linea telefonica, del servizio Fonia, di qualsivoglia collegamento alla rete Internet e del servizio TIM Vision. Stando a quanto rappresentato dall’istante inoltre, lo stesso, a seguito del grave ritardo nell’adempimento contrattuale da parte di TIM S.p.a., avrebbe subito un grave pregiudizio, non avendo potuto, durante tutto il periodo in questione, godere pienamente dell’immobile ove si era da mesi trasferito. Non solo, ma il ritardato trasloco dell’utenza telefonica ed il ritardato ripristino della propria numerazione (e dei servizi connessi) presso il nuovo indirizzo, avrebbero inoltre provocato una grave compromissione delle relazioni sociali per l’utente stesso, sia in quanto lontano dai propri affetti, essendo uno studente universitario “fuori sede”, sia per il proprio percorso accademico, a causa dell’impossibilità di accedere al servizio Internet Fibra (senza dubbio fondamentale per le proprie attività di studio). Senza considerare che l’assoluta impossibilità, nel precitato periodo, di poter godere del servizio TIM Vision presso il nuovo indirizzo, avrebbe comportato per l’utente anche la perdita di indispensabili momenti di svago e relax conseguibili attraverso l’accesso alla programmazione TV in abbonamento (cinema, serie TV, documentari, sport, etc.). L’utente chiedeva quindi: “1) E.7,50 per ogni giorno di ritardo nel trasloco (e/o interruzione) del servizio FONIA (o per mancato rispetto degli oneri informativi) dal 27.10.2021 e sino all’avvenuto trasloco del 20.12.2021 (54 gg.) TOT.= E.405,00; 2) E.10,00 (E.7,50 aumentato di 1/3 perché servizio su banda ultralarga) per ogni giorno di ritardo nel trasloco (e/o interruzione) del servizio

INTERNET FIBRA (o per mancato rispetto degli oneri informativi) dal 27.10.2021 e sino all'avvenuto trasloco del 20.12.2021 (54 gg.) TOT.= E.540,00 ; 3) E.2,50 per ogni giorno di ritardo nel trasloco (e/o interruzione) del servizio TIM VISION (o per mancato rispetto degli oneri informativi) dal 27.10.2021 e sino all'avvenuto trasloco del 20.12.2021 (54 gg.) TOT.= E.135,00 ; 4) E. 2,50 per ogni giorno di ritardo/omissione nella risposta al reclamo SMS del 29.10.2021 o PEC del 1.12.2021; 5) restituzione somme versate dall'Utente in costanza di omesso trasloco e/o interruzione linea telefonica; 6) con espressa riserva di adire la competente Autorità Giudiziaria per il maggior danno subito". In data 8.3.23, si teneva l'udienza nell'ambito del contenzioso de quo, all'esito della quale, "Nonostante fosse stato raggiunto un accordo in sede di udienza che prevedeva il pagamento di un indennizzo di euro 800,00 a favore dell'istante, si verbalizza un mancato accordo poichè non vi è un'intesa fra le parti circa le modalità di pagamento: l'avv. Esposito chiede che l'importo sia erogato a mezzo assegno intestato al ricorrente da inviare al suo studio, Tim invece dichiara che per policy aziendale eroga indennizzi solamente a mezzo bonifico a meno che l'istante non sia dotato di un conto corrente, in tale caso Tim procede con assegno intestato all'istante ma inviandolo all'indirizzo della stessa parte istante e non del legale...". Nessun accordo risultava quindi possibile e pertanto, il responsabile dell'istruttoria verbalizzava l'esito negativo della procedura di conciliazione.

2. La posizione dell'operatore

Si costituiva la Tim S.p.a. eccependo l'infondatezza delle eccezioni e richieste ex adverso formulate, in quanto "...Si eccepisce nel merito che le avverse deduzioni e richieste sono infondate e, comunque, sono totalmente prive di allegazioni e riscontro documentale. 4 Parte istante sostiene che TIM avrebbe omesso la lavorazione del trasloco per 2 mesi e di aver subito una illegittima fatturazione, con il conseguente addebito di costi non dovuti, per la linea 0686293094. Sulla scorta di tali presupposti, domanda di ottenere storni e indennizzi. Tuttavia, nella descrizione dei fatti, controparte si limita a rivolgere all'operatore contestazioni generiche, anche sotto il profilo temporale. Non viene invero indicata la data in cui sarebbe stato richiesto il primo trasloco asseritamente negato da TIM e, al pari, non viene individuata la data in cui sarebbe iniziata la presunta fatturazione illegittima. Il Sig. NUNZIATA, inoltre, non ha fornito prova alcuna degli addebiti contestati e, comunque, non ha allegato la copia delle richieste di trasloco che formano oggetto della presente controversia. Inoltre, controparte non ha depositato tutte le fatture per le quali oggi viene richiesto lo storno, né la prova del relativo pagamento. Invero, in termini generali, in caso di domanda di storno/rimborso, sulla parte istante grava sempre l'onere di depositare tutte le fatture contestate, precisando le singole voci per le quali si richiede il rimborso o lo storno. Grava, inoltre, sull'istante l'onere di documentare anche i relativi pagamenti. In mancanza di tale allegazione a sostegno delle richieste formulate, l'istanza risulta generica e indeterminata "... stante l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" della fatturazione asseritamente indebita" (ex multis Delibera Agcom n. 73/17/CONS). Del resto, tale impostazione è seguita in maniera condivisa da molteplici

precedenti pronunce, in virtù delle quali è stato appunto stabilito che il mancato accoglimento della domanda "non avendo l'utente prodotto copia delle fatture di cui chiede lo storno" (v., ex multis Corecom Lazio, Delibera DL/193/15/CRL e Delibera DL 186/15/CRL, ai sensi della quale "la richiesta di storno delle fatture non può essere accolta per il mancato deposito delle stesse"; ed anche Agcom, del. n. 161/16/CIR per la quale "non possono essere disposti rimborsi di fatture qualora l'istante non depositi in atti copia delle fatture contestate e prova dell'avvenuto pagamento, risultando in tal caso la domanda generica"). Controparte, dunque, non ha adempiuto l'onere di allegazione e men che meno quello di produzione documentale gravante sulla stessa. Si confida pertanto, già sotto tale profilo, che tutte le domande avversarie vengano rigettate. 3) Infondatezza delle doglianze avversarie in punto lavorazione del trasloco. Insussistenza di fattispecie suscettibili di valutazione ai fini della liquidazione di indennizzi. 5 L'esponente società reputa opportuno fornire le seguenti considerazioni nel merito della vicenda controversa, alla luce delle verifiche effettuate all'interno dei propri sistemi. La controparte assume di aver richiesto il trasloco della linea n. 0686xxx dal 27 ottobre 2021 e che TIM avrebbe lavorato la richiesta con un ritardo indennizzabile. Tali affermazioni non sono, però, fondate. Dalle verifiche interne, invero, risulta che la linea oggetto di richiesta trasloco fosse attiva presso il precedente indirizzo con tecnologia FIBRA. Tale circostanza comporta l'applicazione alla fattispecie de qua, della disciplina pattizia applicabile al contratto FIBRA, ben nota alla controparte, per averla approvata all'atto dell'attivazione dell'impianto n. 0686293094. Rammentiamo, invero, che l'attivazione (e dunque il trasloco) di linea FIBRA, risulta sempre subordinato alla verifica di fattibilità tecnica, legata alla tecnologia della specifica rete. Infatti, per l'attivazione della FIBRA, il servizio è fornito nelle tecnologie FTTCab/FTTE (collegamento con casa cliente in VDSL2) o FTTH (collegamento con casa cliente in fibra ottica); sistemi che non sono presenti e non coprono l'intero territorio nazionale. Per tale ragione, in applicazione dell'art. 5 (Attivazione del Servizio) delle Condizioni di contratto Offerta FIBRA (Doc.1), "...il Servizio è attivato da TIM entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di perfezionamento del Contratto, fatti salvi i casi di particolare complessità tecnica ove TIM si riserva la possibilità di non attivare il Servizio dandone apposita comunicazione al Cliente, ovvero a rimodulare con lo stesso tempi e modalità di attivazione." Dalla ricostruzione compiuta poco sopra è evidente come TIM abbia comunque attivato il nuovo impianto FIBRA, entro i termini previsti delle condizioni generali. Non è, dunque, possibile liquidare alcun indennizzo a favore della controparte. Medesima conclusione deve valere per l'asserito mancato riscontro al reclamo. Infatti, è la stessa parte istante ad allegare i numerosi sms ricevuti da TIM, con i quali l'operatore informava l'istante dei tempi per l'attivazione della linea, fissando anche gli appositi appuntamenti. Non sussistono, dunque, i presupposti per riconoscere a favore dell'istante alcuno degli indennizzi di cui alla Delibera 347/18 CONS. 6 Al pari infondate risultano le domande volte ad ottenere storni o rimborsi a favore dell'istante. Da un lato, infatti, non risultano disservizi indennizzabili e, dunque, a fronte della regolare fruizione dei servizi prestati da TIM, tutti i conti emessi dall'operatore, risultano legittimi e integralmente dovuti. Sotto altro profilo, comunque, a tutto voler concedere, un eventuale ritardo riscontrato nella lavorazione del trasloco non

costituirebbe fattispecie idonea a incidere sulla correttezza delle fatture emesse, di cui non è possibile richiedere il rimborso o lo storno, neppure parziale. E invero, ferme le eccezioni poco sopra sollevate, l'art. 4 delibera 347/18/CONS non prevede, comunque, alcuno storno o rimborso e l'eventuale indennizzo ivi previsto, comprende anche”.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità ed ammissibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Nel merito, l'istanza può essere parzialmente accolta, nei termini seguenti. Lamenta l'istante il ritardo da parte di Tim S.p.a. sia nel trasloco dei servizi internet Fibra, Fonia e Tim Vision, che, conseguentemente, nella riattivazione di tutti i servizi, a far data dal 27.10.21, sino al 20.12.21. Eccepisce invece l'operatore la mancata produzione in atti, da parte dell'istante, di documenti idonei a provare quanto ex adverso assunto. In realtà, tutto quanto lamentato e denunciato dal Sig. Nunziata trova ampia conferma nei reclami inviati dallo stesso all'operatore e che risultano agli atti del presente procedimento. La Delibera AgCom del 26/10/CIR evidenzia che “Deve essere riconosciuto all'utente un indennizzo per il ritardo nell'espletamento della procedura di rientro qualora risulti provato che il ritardo nell'espletamento è imputabile all'operatore convenuto, il quale non ha fornito all'utente un'informazione chiara ed esaustiva” (conforme la delibera AgCom 140/10/CIR). L'allegato A alla delibera n.347/18/CONS, all'art.4, comma 1, 2 e 3 stabilisce espressamente che “Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 7,50 per ogni giorno di ritardo. L'indennizzo di cui al comma 1 è applicato anche nei casi di ritardo per i quali l'operatore, con riferimento alla attivazione del servizio, non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i motivi del ritardo, i tempi necessari per l'attivazione del servizio o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi. Nel caso di servizi accessori è applicato per ogni giorno di ritardo l'importo di euro 2,50 fino ad un massimo di euro 300 per ciascun servizio accessorio...”. Il Corecom Toscana con la Delibera n.8/12, prevede che “In caso di mancata migrazione con conseguente perdita della numerazione, si ritiene sussistere in capo all'operatore una responsabilità ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ed il diritto dell'utente al riconoscimento di un indennizzo, in assenza di prove contrarie sufficienti ad esimere il gestore da responsabilità”. (Conformi: Corecom Lazio Delibera n..29/11, Corecom Lazio Delibera n.55/11, Corecom Umbria Delibera n.15/11, Corecom Umbria Delibera n.19/11, Corecom Umbria Delibera n.20/1/12). Inoltre, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassaz. Civ. n.13533/01, Cassaz. Civ. n.2387/07, Cassaz. Civ. n.1743/07, Cassaz. Civ. n.936/10), secondo il quale il creditore

che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile ex art.1218 c.c., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla carta servizi. Dello stesso avviso anche la Delibera Corecom Abruzzo n.10/11 nella quale è espressamente prescritto che "In base alla disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art.2697 C.c., il creditore che agisce per l'inadempimento può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Corecom Lazio 35/11, Corecom Lazio 46/11, Corecom Lazio 48/11, Corecom Lazio 62/11, Corecom Lazio 74/11, Corecom Lazio 18/12). Per l'effetto, l'onere della prova grava sull'operatore e nel caso de quo sulla Tim S.p.a., in considerazione anche del fatto che la stessa è una compagnia telefonica e pertanto è un soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato rispetto alla posizione del singolo utente. L'onere della prova in capo all'operatore viene meno, come prescritto dalla Delibera AgCom 59/11/CIR, solo nel caso in cui questi non possa disporre alcuna verifica, circostanza questa mai eccepita dalla Tim S.p.a. Nel caso de quo pertanto, l'utente ha diritto ad ottenere un indennizzo complessivo di € 955,00, così costituito: - € 405,00 (€ 7,50 per 54 giorni di ritardo nel trasloco dell'utenza, dal 27.10.21, al 20.12.21) per quanto riguarda il servizio Fonia, - € 540,00 (7,50 per 54 giorni di ritardo nel trasloco dell'utenza, dal 27.10.21, al 20.12.21 aumentato di 1/3), per quanto riguarda il servizio Fibra in ossequio a quanto stabilito dal comma 2 dell'art.13 del regolamento indennizzi oltre ad € 135,00 (€ 2,50 x 54 giorni di ritardo nel trasloco dell'utenza, dal 27.10.21, al 20.12.21), per quanto riguarda il servizio Tim Vision. Eccepisce inoltre l'istante la mancata risposta ai numerosi reclami da parte dell'operatore, il quale ha provveduto ad effettuare il trasloco dell'utenza, solo in data 20.12.21, a seguito dell'ultima pec e dell'ultima diffida inviate dal Sig. Nunziata in data 14.12.21. Invero, in atti, non risulta alcun documento in grado di provare l'avvenuta risposta da parte dell'operatore ai numerosi reclami inoltrati dall'odierno istante, ad eccezione di alcuni sms in cui viene, ripetutamente, fissato un appuntamento con il tecnico di Tim S.p.a.: in data 2.11.21, 26.11.21, 3.12.21, 13.12.21 e 15.12.21. Si evidenzia quindi che, in base a quanto prescritto anche dall'art.8, comma 4 della delibera n°179 del 2003 CSP, la risposta al reclamo da parte dell'operatore deve essere in forma scritta, adeguatamente motivata e comprensiva degli accertamenti compiuti: "La risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta. La mancata o ritardata risposta al reclamo inviato, da cui è derivata per l'utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo anche

in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle previsioni di cui all'art.11, comma 2, della delibera 179/03/CSP per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato". Le delibere Agcom sono chiare sul punto, evidenziando che "meritano l'accoglimento le istanze relative alla liquidazione dell'indennizzo per la mancata risposta ai reclami" (Agcom nn.9/10/CIR, 13/10/CIR, 32/12/CIR, 58/12/CIR). L'utente ha pertanto diritto al pagamento di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo, per la cui determinazione, ci si riporta all'art.12 dell'allegato A alla Delibera n.347/18/CONS, che stabilisce espressamente che "L'operatore che non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere delle Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad Euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di Euro 300,00". Destituita di ogni fondamento risulta inoltre l'eccezione dell'operatore secondo cui l'utente non avrebbe provveduto ad inoltrare reclamo e/o provare l'effettivo inoltro del reclamo stesso con cui avrebbe inteso denunciare il disservizio, dal momento che l'utente ha sostenuto di aver più volte fatto reclamo (in atti risulta anche una vera e propria diffida ad adempiere a mezzo del proprio leale) e dal momento che lo stesso Corecom Calabria, a tale proposito, con la Delibera n.22/11, evidenzia che "l'articolo 8 della delibera Agcom n.179/03/CSP garantisce agli utenti la possibilità di presentare agli operatori reclami e segnalazioni, anche telefoniche, ed obbliga gli operatori a garantire la tracciabilità e la riferibilità di tali reclami e segnalazioni, onerando gli stessi a fornirne la prova. Non può quindi essere ritenuta efficace la semplice affermazione dell'operatore, non supportata da prove, dell'assenza di reclami telefonici da parte dell'utente". L'indennizzo che l'operatore dovrà rifondere all'istante sarà, tutto quanto sopra esposto e considerato, di complessivi € 130,00 (€ 2,50 x giorni 52) dal 29.10.21, data del primo reclamo, al 20.12.21, data della risoluzione della problematica denunciata. L'istante peraltro, richiede la restituzione di tutte le somme versate e indebitamente trattenute dall'operatore nel periodo in cui non ha potuto usufruire dei servizi di cui era titolare a causa del disservizio di Tim S.p.a.. L'operatore dal canto suo, insiste nell'eccepire, anche in questo caso, la mancanza di documentazione posta a fondamento di quanto ex adverso assunto. Orbene, nonostante, contrariamente a quanto eccepito dall'operatore, l'istante abbia prodotto tutte le fatture di cui chiede la restituzione, non si ritiene che il medesimo possa vantare il diritto di storno su tutte, dal momento che alcune di queste si riferiscono ad un periodo che non coincide con quello del disservizio denunciato. Per l'effetto, la richiesta del Sig. Nunziata, risulta fondata solo riguardo alle seguenti fatture: € 38,80 per il periodo che va dal 1.10.21 al 31.10.21, € 38,80 per il periodo relativo al mese di dicembre 2021 ed € 38,80 per il periodo relativo al mese di ottobre 2021. Lo stesso pertanto, avrà diritto ad uno storno/restituzione di complessivi € 116,40.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Di accogliere parzialmente l'istanza del sig. **G. Nxxx** nei confronti della società Tim S.p.a., che pertanto è tenuta a corrispondere all'istante l'indennizzo di € 945,00 per il ritardo nel trasloco dell'utenza, € 135,00 per il ritardo nel trasloco dell'utenza/Tim Vision e € 130,00 per la mancata risposta al reclamo. E', altresì, tenuta allo storno/rimborso dell'importo complessivo di € 116,40 per le fatture emesse da Tim S.p.a. nel periodo di mancato trasloco e di interruzione dei servizi. Si compensano le spese di procedura.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 10/11/2023

Il Dirigente
Dott. Roberto Rizzi

f.to
Il Presidente
Avv. Maria Cristina Cafini